

# **COMUNE DI MOMBERCELLI**

**14047 Provincia di Asti**

**REGOLAMENTO**

**DI**

**POLIZIA RURALE**

## SOMMARIO

### **CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITÀ**

- ART. 1 I LIMITI DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 3 ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
- ART. 4 CASI NON PREVISTI
- ART. 5 ORDINANZE DEL SINDACO

### **CAPO II PASCOLO**

- ART. 6 ASSOGGETTAMENTO A REGOLAMENTO DI IGIENE
- ART. 7 SEGNALAZIONE PRESENZA MANDRIE E GREGGI
- ART. 8 PASCOLO SU FONDI PRIVATI
- ART. 9 PASCOLO LUNGO LE STRADE, FIUMI E TORRENTI
- ART. 10 SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO
- ART. 11 ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE
- ART. 12 SPOSTAMENTO DI MANDRIE E GREGGI
- ART. 13 PASSAGGIO SUL FONDO ALTRUI CON IL BESTIAME
- ART. 14 PASCOLO IN ORE NOTTURNE
- ART. 15 GOVERNO ANIMALI AL PASCOLO
- ART. 16 BESTIAME INCUSTODITO
- ART. 17 COMPORTAMENTI PERICOLOSI

### **CAPO III CACCIA E PESCA**

- ART. 18 ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

### **CAPO IV CASE COLONICHE**

- ART. 19 COSTRUZIONI DI CASE COLONICHE
- ART. 20 DEPOSITI DI SOSTANZE ESPLODENTI ED INFIAMMABILI
- ART. 21 STALLE
- ART. 22 CONCIMAIE E LETAME
- ART. 23 CANI A GUARDIA DI EDIFICI RURALI
- ART. 24 ANAGRAFE CANINA E RANDAGISMO
- ART. 25 ANIMALI DA CORTILE

### **CAPOV MANUTENZIONE STRADE, ARATURA**

- ART. 26 MANUTENZIONE DELLE STRADE
- ART. 27 ARATURA E LAVORAZIONE DEI TERRENI
- ART. 28 CIRCOLAZIONE TRATTORI E MACCHINE AGRICOLE

### **CAPO VI APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI**

- ART. 29 SPIGOLATURE
- ART. 30 SCIAMI API
- ART. 31 FRUTTI CADUTI

### **CAPO VII NETTEZZA TERRITORIO, TRASPORTO DI LETAME, LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI**

- ART. 32 NETTEZZA STRADE E LORO PERTINENZE
- ART. 33 NETTEZZA SUOLO PUBBLICO
- ART. 34 IMMONDIZIA, SPAZZATURA, OGGETTI DI SCARTO
- ART. 35 TRASPORTO DI LETAME E LIQUAMI ZOOTECNICI
- ART. 36 TRASPORTO DI DETRITI

### **CAPO VIII FOSSI, CANALI E NORMATIVA ACQUE**

- ART. 37 NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE

- ART. 38 LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE
- ART. 39 SPURGO DI FOSSI E CANALI
- ART. 40 DISTANZE PER FOSSI E CANALI
- ART. 41 OTTURAZIONE FOSSI E TOMBINI

**CAPO IX DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI**

- ART. 42 DISTANZA ALBERI
- ART. 43 RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI
- ART. 44 ARBUSTI, ROVI E BOSCAGLIA VICINO ALLE ABITAZIONI
- ART. 45 TERRENI GERBIDI, ROVI E BOSCAGLIA VICINO AI CAMPI COLTIVATI
- ART. 46 CADUTA RAMI ED ALBERI SULLA SEDE STRADALE

**CAPO X PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.**

- ART. 47 DANNI PROVOCATI DA ANIMALI O DALL'UOMO
- ART. 48 DIFESA CONTRO LA MALATTIA DELLE PIANTE-DENUNCIA OBBLIGATORIA
- ART. 49 DIFESA CONTRO LE LEPRI
- ART. 50 ESCHE AVVELENATE
- ART. 51 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

**CAPO XI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

- ART. 52 NORMATIVE REGOLAMENTO DI IGIENE
- ART. 53 OBBLIGO DI DENUNCIA
- ART. 54 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
- ART. 55 SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
- ART. 56 IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

**CAPO XII RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

- ART. 57 PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETÀ PRIVATA E PUBBLICA
- ART. 58 CULTURE AGRARIE - LIMITAZIONI
- ART. 59 ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 60 SMALTIMENTO SARMENTI DELLE VITI

**CAPO XIII TAGLI BOSCHIVI**

- CONSIDERAZIONI GENERALI
- ART. 61 AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23, N. 3267)
- ART. 62 AREE NON SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO. (R.D. 30/12/23, N. 3267)
- ART. 63 PERIODI DI TAGLIO
- ART. 64 ALBERI DI VALORE AMBIENTALE

**CAPO XIV SANZIONI**

- ART. 65 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI
- ART. 66 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO
- ART. 67 OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
- ART. 68 RIFIUTI

**CAPO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 69 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
- ART. 70 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

**CAPO 1**  
**LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITÀ**

**Art. 1**

**Limiti del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio comunale.

**Art. 2**

**Oggetto del servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere l'agricoltura e la vita sociale nelle campagne.

**Art. 3**

**Organi preposti al servizio di polizia rurale**

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della P.G. di cui all'art. 221 del C.P.P. a norma delle disposizioni vigenti e nell'ambito delle rispettive mansioni. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed i funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 7 della legge 18 Giugno 1955, n. 517. All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti ed i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

**Art. 4**

**Casi non previsti**

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Rurale, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono conferiti dalle Leggi.

**Art. 5**

**Ordinanze**

Le ordinanze emanate in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

**CAPO II**  
**PASCOLO**

**Art. 6**

**Assoggettamento a Regolamento di Igiene**

L'esercizio dell'alpeggio e del pascolo sui fondi privati e pubblici è soggetto all'osservanza del Regolamento Comunale di Igiene.

**Art. 7**

**Segnalazione presenza mandrie e greggi**

Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

**Art. 8**

**Pascolo su fondi privati**

Per il pascolo di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati altrui occorre avere la preventiva licenza scritta del conduttore del fondo.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta della polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto, (art. 636 del C.P.).

#### **Art. 9**

##### **Pascolo lungo le strade, fiumi e torrenti**

È vietato il pascolo di bestiame, di qualunque specie, lungo le strade, sia pubbliche che private, e lungo i fossati delle medesime, e sugli argini di fiumi e torrenti.

#### **Art. 10**

##### **Sanzioni per pascolo abusivo**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza autorizzazione scritta, verrà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 11**

##### **Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie**

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi, armenti, mandrie e di conduzioni di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame, di qualunque specie, dovranno aver cura di impedirne sbandamenti, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico, o danni alle proprietà o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

#### **Art. 12**

##### **Spostamento di mandrie e greggi**

Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico. Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente, qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato.

#### **Art. 13**

##### **Passaggio sul fondo altrui con il bestiame**

Il transito di bestiame, di qualunque specie, su fondi privati è consentito solo con autorizzazione scritta. L'autorizzazione scritta non è necessaria qualora ci sia la presenza del conduttore del fondo e che questi sia consenziente.

Comunque il conduttore del bestiame dovrà rifondere al conduttore del fondo i danni provocati.

#### **Art. 14**

##### **Pascolo in ore notturne**

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per lo sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.

#### **Art. 15**

##### **Governo animali al pascolo**

Con richiamo all'art. 2052 del C.C. ad all'art. 672 del C.P. è vietato lasciare animali al pascolo senza il necessario numero di persone adulte ed idonee al controllo degli stessi.

#### **Art. 16**

##### **Bestiame incustodito**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente su fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade o torrenti, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924, 925 del C.C., fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

#### **Art. 17**

##### **Comportamenti pericolosi**

I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423.

### **CAPO III** **CACCIA E PESCA**

#### **Art. 18**

##### **Esercizio di caccia e pesca**

L'esercizio di caccia e pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del C.C. e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

### **CAPO IV** **CASE COLONICHE**

#### **Art. 19**

##### **Costruzioni di case coloniche**

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia, come da Piano Regolatore Comunale, e nel rispetto del Regolamento Comunale d'Igiene.

#### **Art. 20**

##### **Depositi di sostanze esplodenti ed infiammabili**

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, e seguire le norme del Piano Regolatore Comunale.

#### **Art. 21**

##### **Stalle**

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL.SS. 27 Luglio 1934, n. 1265, nonché dal Regolamento Comunale d'Igiene.

#### **Art. 22**

##### **Concimaie e letame**

Il letame ed i liquami dovranno essere raccolti in concimaie e pozzi neri, con platea impermeabile, lontani da corsi d'acqua o depositi d'acqua almeno mt. 25. Rendendosi necessario raccogliere il letame fuori dalla concimaia, se ne potranno formare mucchi sul nudo terreno, previo parere del Servizio d'Igiene Pubblica, in aperta campagna a conveniente distanza da abitazioni e corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

#### **Art. 23**

##### **Cani a guardia di edifici rurali**

I cani a guardia di edifici rurali facenti parte di un'area abitativa non chiusa né cintata non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena.

Inoltre devono essere legati alla catena in modo tale che sia ad essi consentito di godere della sufficiente libertà di movimenti e di abbeverarsi.

I cani non devono essere lasciati liberi di vagare per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, ma devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola se del caso.

#### **Art. 24**

##### **Anagrafe canina e randagismo**

Per quanto concerne la lotta al randagismo, l'anagrafe canina e la profilassi antirabbica, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento comunale di Igiene.

Per quanto concerne la lotta al randagismo, l'anagrafe canina e la profilassi antirabbica, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 18 in data 19/07/2004 e le disposizioni impartite dalle A.S.L. per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari preventivi e obbligatori.

#### **Art. 25**

##### **Animali da cortile**

È vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere nei luoghi pubblici, onde evitare danni di natura igienica o intralcio alla viabilità.

### **CAPO V**

#### **MANUTENZIONE STRADE, ARATURA**

#### **Art. 26**

##### **Manutenzione delle strade**

- 1 - La manutenzione delle strade comunali spetta al Comune.
- 2 - La manutenzione delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse.
- 3 - La manutenzione delle strade vicinali, consortili e private spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.

#### **Art. 27**

##### **Aratura e lavorazione dei terreni**

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e private, quando arano o lavorano i terreni non devono recare danno alla strada, ai fossi ed alle siepi. L'eventuale terriccio od altro deve essere prontamente rimosso da chi l'ha portato, altrimenti sarà fatto d'Ufficio ed i costi e le ammende addebitati a chi ha procurato il danno.

#### **Art. 28**

##### **Circolazione trattori e macchine agricole**

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Chi arreca danno è obbligato a ripararlo a proprie spese, pena l'esecuzione d'ufficio con relativo addebito. I trasgressori saranno inoltre puniti in base alle leggi vigenti.

### **CAPO VI**

#### **APPROPRIAZIONE INDEBITA PRODOTTI**

#### **Art. 29**

##### **Spigolature**

Con richiamo all'art. 626, n. 3 del C.P., senza il consenso scritto del conduttore, è vietato spigolare, raccattare e rastrellare sul fondo di altri, anche se interamente spogliati del raccolto.

#### **Art. 30**

##### **Sciame api**

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C. gli sciame scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi soltanto quando il proprietario degli sciame, se conosciuto ed avvisato, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato di inseguirli entro due giorni.

Inoltre chi deve raccogliere sciame dei propri alveari su fondi altrui, deve prima dare avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato.

#### **Art. 31**

##### **Frutti caduti**

I frutti caduti dalle piante appartengono al proprietario delle piante stesse, anche se caduti sulla pubblica via, e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.

**CAPO VII**  
**NETTEZZA TERRITORIO. TRASPORTO DI LETAME.**  
**LIQUAMI ZOOTECNICI E DETRITI**

**Art. 32**

**Nettezza strade e loro pertinenze**

Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", è vietato:

- a - danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
- b - gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
- c - apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L. sopradDETTO.

**Art. 33**

**Nettezza suolo pubblico**

È vietato sporcare il suolo pubblico con terra, strame, paglia od altre materie. Chiunque abbia sporcato il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, pena l'esecuzione d'ufficio della pulizia stessa con addebito dei costi e l'ammenda prevista dalle vigenti leggi, a chi ha provocato il danno.

**Art 34**

**Immondizia, spazzatura, oggetti di scarto**

È vietato immettere o ammuccchiare sul suolo pubblico e privato immondizia, spazzatura, oggetti di scarto e qualunque altra cosa che possa recare danno od incomodo al pubblico. I rifiuti solidi urbani, messi in sacchetti successivamente chiusi, devono trovare collocazione negli appositi contenitori predisposti per la Raccolta Rifiuti e distribuiti su tutto il territorio comunale.

È vietato mettere tra i rifiuti solidi urbani materiali nocivi di qualsivoglia specie. Le pile consumate o non più utilizzabili vanno riposte nell'apposita cassetta all'uopo destinata dall'Amministrazione Comunale.

I medicinali scaduti o non più utilizzabili vanno riposti nell'apposita cassetta all'uopo destinata dall'Amministrazione Comunale.

Gli oggetti in vetro vanno messi dentro le apposite campane, riducendone il volume, se necessario, qualora l'oggetto non possa essere introdotto nell'apertura presente sulla campana. La carta va riposta negli appositi contenitori. Il materiale plastico va riposto negli appositi contenitori. Le lattine in alluminio vanno messe negli appositi contenitori. Materiali e rifiuti ingombranti e voluminosi, ferrosi e simili, vanno riposti nell'apposito cassone all'uopo destinato dall'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione decidesse di effettuare altri tipi di raccolta differenziata, sarà necessario attenersi a quanto verrà di volta in volta specificato. Chi disattende quanto sopra è punibile a norma di legge.

**Art. 35**

**Trasporto di letame e liquami zootecnici**

I veicoli carichi di letame devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla pubblica via. I liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulla pubblica via.

Il trasporto di questi prodotti non può avvenire nei giorni festivi.

Chi nel trasporto sporca il suolo pubblico, oppure non rispetta i periodi di divieto di trasporto, incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

**Art. 36**

**Trasporto di detriti**

La terra, le pietre ed i frantumi di materiale di scavo o di demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli all'uopo designati dall'Amministrazione comunale.



**CAPO VIII**  
**FOSSI. CANALI E NORMATIVA ACQUE**

**Art. 37**

**Norme relative alla tutela delle acque**

- 1 - È proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e private, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.
- 2 - Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato o di introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
- 3 - Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.
- 4 - Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua o depositi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di scarico.
- 5 - A norma dell'art. 632 del C.P. è vietato a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade.

**Art 38**

**Libero deflusso delle acque**

- 1 - I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade.
- 2 - Con riferimento all'art. 15 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
  - a - impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - b - impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  - c - scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Circa le sanzioni amministrative, si fa riferimento a quanto previsto nel D.L. sopradDETTO.

**Art. 39**

**Spurgo di fossi e canali**

- 1 - Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue (non torrenziali) e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle aree circostanti.
- 2 - I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario.
- 3 - I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 4 - I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati a proprie spese e secondo necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.
- 5 - In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione comunale può decidere di far eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando le sanzioni per la violazione accertata.

**Art. 40**

**Distanze per fossi e canali**

Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

## **Art. 41**

### **Otturazione fossi e tombini**

Chi ottura tombini, fossi e scarichi è obbligato a provvedere al loro ripristino, nel termine massimo di giorni 3 dalla rilevazione del problema.

Scaduto tale termine i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio e le spese addebitate al trasgressore, al quale saranno anche comminate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

## **CAPO IX**

### **DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI**

## **Art. 42**

### **Distanza alberi**

- 1 - È vietato ai privati cittadini mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili, vicinali e comunque su aree comunali.
- 2 - Nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione):

#### **a - Dal confinante:**

- **Se alberi di alto fusto**, non meno di metri 15.

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli, e simili.

- **Se alberi di non alto fusto**: non meno di metri 4.

Sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simile, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di 3 metri si diffonde poi in rami.

- **Se viti, arbusti e siepi vive**, non meno di metri 1.

Le distanze di cui sopra sono modificabili previo accordo scritto tra i due confinanti, però questa clausola non vale se tra i due fondi c'è una strada. Quando l'appezzamento viciniore è investito a bosco od a colture legnose, la distanza dal confine sarà ridotta a quella della piantagione già esistente, e comunque tale distanza non potrà essere inferiore a metri 6 dal confine. Per le piante isolate di alto fusto, la distanza minima dal confine è di metri 6.

#### **b - Dalle strade comunali:** (Art. 26, D.P.R. 16/12/92, n. 485)

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore a metri 6, in base al disposto dell'art. 26 del D.P.R. 16/12/92, n. 495 e s.m.i. (nuovo codice della strada), sia per quanto concerne le zone edificabili, che per quelle agricole. Le stesse distanze si applicano anche nei centri abitati.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade viti, siepi vive, arbusti, anche a carattere stagionale, tenuti ad altezza non superiore ad 1 metro sul terreno, non può essere inferiore ad 1 metro. Per le recinzioni non superiori ad 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, tale distanza dovrà essere di almeno metri 1,5.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno non può essere inferiore ad 3 metri. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 metro sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, e per quelle di altezza non superiore ad 1 metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

#### **c - Dalle strade interpoderali, consortili e private:**

Se alberi di alto fusto: non meno di metri 6, ma deve essere rispettata in misura non inferiore a metri 5, la distanza da pianta a pianta nella fila confinante alla strada, ed in misura non inferiore a metri 5 la distanza dalla fila confinante alla fila più vicina.

Se alberi di non alto fusto: non meno di metri 3.

Se viti, arbusti e siepi vive o siepi morte: non meno di metri 1.

- 3 - Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo.
- 4 - Gli alberi di alto fusto che si impiantano nei cortili o giardini delle case di abitazione devono distare a non meno di mt. 6 dal confine non agricolo (tipicamente abitazione del vicino) e distare a non meno di mt. 15 dal confine di fondi coltivati.  
Inoltre non sono prese in considerazione le distanze dal vicino se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- 5 - Gli alberi che nascono spontaneamente in terreni gerbidi o dismessi devono distare a non meno di mt. 6 dal confine di terreni coltivati o da vigneti, e gli stessi alberi, fino a mt. 15 dal confine predetto, devono essere tagliati a livello del suolo con un intervallo di tempo non superiore a 6 anni.  
La distanza dai confini delle aree abitative, compresi i cortili, degli alberi nati in zone gerbide o dismesse non deve essere inferiore a mt. 15, salvo accordo scritto tra le parti.
- 6 - Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo:
  - se strade comunali, dal Comune,
  - se strade interpoderali, consortili, vicinali, dai proprietari dei fondi serviti.
- 7 - Circa le aree con nascita naturale di alberi e adiacenti a strade di uso pubblico, vale quanto specificato nell'art. 43 (Recisione di rami protesi e radici) del presente regolamento.
- 8 - Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie, a distanza inferiore a mt. 4 dalla sponda superiore dei corsi di acqua pubblica.
- 9 - Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati o nati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 10 - Le clausole e le distanze specificate nel presente articolo sono valide solo per i nuovi impianti, ed anche per gli alberi già messi a dimora al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ostacolano la visibilità, oppure se costituiscono pericolo diretto o indiretto per la viabilità o in caso di esondazione dei corsi di acqua pubblica.

#### **Art. 43**

##### **Recisione di rami protesi e radici**

Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli.

Circa gli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.

Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.

#### **Art. 44**

##### **Arbusti, rovi e boscaglia vicino alle abitazioni**

Il conduttore del fondo deve mantenerlo pulito entro mt. 2 dal confine dell'area abitativa da arbusti e boscaglia nati naturalmente, o perché il fondo è gerbido, o non lavorato; questo anche se sul confine si trova un muro di cinta, o una qualunque altra cinzione.

Eventuali rami protesi devono essere recisi in modo tale da garantire il rispetto della fascia di pulizia dei due metri.

Se il proprietario o conduttore è impossibilitato a mantenere pulita la predetta area, viene consentito al proprietario o utilizzatore dell'area abitativa di provvedervi, con autorizzazione sentita dell'Autorità comunale.

## Art. 45

### **Terreni ingerbiditi, terreni incolti e boschi in prossimità di fondi coltivati**

Considerato che l'abbandono dei vigneti e l'incuria nella conduzione degli appezzamenti può determinare:

- danneggiarli ai terreni circostanti;
  - l'impossibilità di regimazione delle acque e, quindi, dissesti ai terreni;
  - l'insediamento sugli appezzamenti stessi di parassiti atti a diffondere infezioni anche su vaste aree;
- è fatto **obbligo ai proprietari di terreni ingerbiditi e di boschi a confine con vigneti** di provvedere alla loro periodica pulizia. Il conduttore del fondo deve mantenerlo pulito entro 12 metri dal confine.

In particolare **si fa obbligo a chi abbandona la coltivazione del proprio vigneto** di:

- Togliere sarmenti, pali di sostegno, fili di ferro e, soprattutto, **di estirpare i ceppi di vite** che, non essendo più trattati, divengono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Balk Rot, Metcalfa Pruinosa, ecc.) anche a notevoli distanze;
- Provvedere, almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, alla pulizia dell'appezzamento mediante l'impiego di mezzi meccanici o l'utilizzo di diserbanti atti a controllare la crescita della vegetazione spontanea, purché consentiti dalla Legge e compatibili con le colture circostanti.

Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi la pulizia potrà essere eseguita coattivamente dal Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

È fatto divieto al proprietario di un vigneto abbandonato di variare la tipologia colturale relativa all'appezzamento stesso in un bosco ceduo qualora si riscontri la presenza anche di una sola vite. Tale riqualificazione non sarà, pertanto, considerata dal Comune, né ai fini amministrativi, né tributari.

Qualora un vigneto sia mantenuto in uno stato di incolto per più di tre anni, il Comune potrà avviare la pratica di esproprio gratuito del diritto di reimpianto secondo le disposizioni regionali vigenti in materia e relativo alla superficie di tale vigneto.

In particolare il diritto di reimpianto in caso di inerzia del proprietario del vigneto incolto viene ceduto ad altri viticoltori interessati alla realizzazione di nuovi vigneti ed il ricavato verrà utilizzato dall'Amministrazione comunale per interventi a tutela del territorio e delle colture viticole.

Tali diritti di reimpianto potranno essere ceduti solo a viticoltori avente sede nel Comune o uno dei Comuni limitrofi del territorio "Unione di Comuni - Comunità Collinare" a cui aderisce il Comune e potranno essere usati per la realizzazione di un nuovo vigneto ricadente nell'ambito dei confini citati del territorio infrascritto.

Il proprietario del terreno a vigneto incolto non avrà diritto a risarcimento alcuno.

Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade e delle ripe nonché dello spurgo dei fossi, a norma delle disposizioni e consuetudini vigenti, è fatto espresso divieto di ingombrare e gettare materiali residui nelle cunette laterali delle strade comunali e consorziali.

## Art. 46

### **Caduta rami ed alberi sulla sede stradale**

Con riferimento all'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Circa le sanzioni previste si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285.

## CAPO X

### PROTEZIONE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

## Art. 47

### **Danni provocati da animali o dall'uomo**

- 1 - È proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.
- 2 - Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
- 3 - È vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ecc.

#### **Art. 48**

##### **Misura contro la propagazione della Piramide e della Flavescenza Dorata**

Al fine di evitare la propagazione delle larve della Piramide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli ed i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950). Al fine di evitare la propagazione della Flavescenza Dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori contro il Vettore della malattia Scaphoideus Titanus e l'estirpo delle piante infette ed il reimpianto di materiale di moltiplicazione sano, in esecuzione del D.M. del 31/05/2000 contenente "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" recepito dalla D.G.R. n. 81 - 581 del 24/07/2000 e delle successive deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio, secondo le direttive, la tempistica e le modalità indicate dal predetto Servizio.

In particolare vengano accertate violazioni al presente articolo sono comminate sanzioni nella misura prevista dall'art. 7 bis del T.U. n. 267/000 tramite ordinanza ingiunzione ed in atto separato sarà contenuta la diffida a porre in essere il comportamento non tenuto; il perpetrarsi della situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti, l'applicazione del raddoppio della sanzione applicata per la prima volta ed anche l'esecuzione in danno con le spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione al Regolamento ed anche alla diffida ad adempiere emessa al momento della constatazione della prima violazione.

Pertanto, prima di procedere all'esecuzione in danno, il Dirigente competente con propria successiva ordinanza, emessa secondo gli adempimenti normativi previsti dalla Legge 689/81 e s.m.i. e della normativa specifica in materia, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro dai trenta ai centoventi giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione interverrà con proprie ditte di fiducia notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

In caso di ulteriore inadempimento agli obblighi di facere imposti ex lege l'Amministrazione comunale si rivolgerà all'Autorità Giudiziaria per ottenere l'esecuzione forzata in forma specifica di un obbligo di fare ai sensi art. 612 C.P.C. costituendo l'ordinanza ingiunzione titolo esecutivo. Le prescrizioni, gli adempimenti e le regole sancite dai commi precedenti hanno validità anche nel caso di lotta a malattie delle piante non esplicitamente elencate e che si possono presentare, durante la vigenza del presente Regolamento, purché ne sia stata accertata la presenza e dichiarata pericolosa la diffusione dall'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante. Nel caso di interruzione della coltivazione del vigneto deve essere rispettato il disposto dell'art. 45 del presente Regolamento.

#### **Art. 49**

##### **Difesa contro le lepri**

Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri, non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l'Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna. (Generalmente reti protettive attorno al tronco).

#### **Art. 50**

##### **Esche avvelenate**

Lo spargimento di esche avvelenate, sia su fondi pubblici che privati, è vietato.

#### **Art. 51**

##### **Trattamenti antiparassitari**

I trattamenti antiparassitari effettuati con mezzi aerei devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale che non venga arrecato danno alle stesse.

È inoltre vietato in prossimità delle abitazioni effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.

**CAPO XI**  
**ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VETERINARIE**  
**IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE ED IGIENE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

**Art. 52**

**Normative Regolamento di Igiene**

Circa il contenuto delle normative seguenti facenti parte del presente articolo, fa testo il Regolamento Comunale di Igiene:

- 1 - Attuazione dei piani di profilassi vaccinale obbligatoria degli animali
- 2 - Attuazione dei piani obbligatori di bonifica sanitaria da tubercolosi e brucellosi
- 3 - Profilassi delle malattie infettive denunciabili degli animali
- 4 - Trasporto di animali
- 5 - Mercati bestiame, fiere, rassegne ed esposizione di animali

**Art. 53**

**Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 Giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

**Art. 54**

**Isolamento per malattie contagiose**

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetto di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo specialmente degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

**Art. 55**

**Seppellimento di animali morti per malattie infettive**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320.

**Art. 56**

**Igiene degli animali nelle stalle**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere mantenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro.

**CAPO XII**

**RISPETTO DEI BENI E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI**

**Art. 57**

**Passaggio sui fondi di proprietà privata e pubblica**

1 - È proibito entrare e passare abusivamente e con continuità, senza necessità, attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

2 - Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, in forma scritta, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.

3 - Il diritto di passaggio sui fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che aggiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

#### **Art. 58**

##### **Culture agrarie - Limitazioni**

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture e allevamenti. Comunque i fumi non possono invadere la sede stradale e pertanto costituire pericolo per la circolazione.

#### **Art. 59**

##### **Accensione di fuochi**

1 - Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o pubbliche, o di strade, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

2 - È sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. (L.R. 16/1994).

3 - Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose:

a - l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, previa autorizzazione della Regione Piemonte che accerti l'idoneità tecnica dei siti e delle opere realizzate;

b - l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c - per l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;

#### **Art. 60**

##### **Smaltimento sarmenti delle viti**

Lo smaltimento dei sarmenti, ove possibile, è fatto mediante trinciatura con mezzi meccanici per restituire la sostanza organica e minerale alla terra; ove non sia possibile l'utilizzo del mezzo meccanico è consentito (poiché non vi è altra forma attuabile) lo smaltimento tramite combustione, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 59.

Il periodo utile per effettuare tale operazione va da inizio Novembre alla fine del mese di Aprile dell'anno successivo, comunque con tutte le cautele indicate nell'art. 59.

Considerato che la combustione dei sarmenti può essere pratica agronomica indispensabile per debellare parassiti come il fungo *Stereum Irsutum*, (il c.d. mal dell'esca), o l'insetto *Metcalfa Pruinosa*, tale pratica è consentita anche in quei vigneti ove sia praticabile la trinciatura dei sarmenti.

### **CAPO XIII**

### **TAGLI BOSCHIVI**

#### **Considerazioni Generali**

È considerato **Bosco Ceduo** quello la cui prevalenza di alberi nasce dalle ceppale.

È considerato **Bosco d'Alto Fusto** (o Fustaia) quello la cui prevalenza di alberi nasce dal seme.

La gestione del Patrimonio Forestale della Regione Piemonte è normata fundamentalmente dalla L.R. 4 Settembre 1979 n. 57, nonché dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

#### **Art. 61**

##### **Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/23, n. 3267)**

Il taglio dei boschi d'alto fusto è soggetto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è inferiore ai 10 ettari, non necessita di preventive autorizzazioni, ma deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Il taglio dei boschi cedui, se la superficie è superiore ai 10 ettari, deve essere effettuato nel rispetto dei tempi e delle forme tecniche dettate dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e necessita anche di autorizzazione ai fini ambientali (Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89), rilasciata dall'Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.

#### **Art. 62**

##### **Aree non soggette a vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/23, n. 3267)**

Il taglio dei boschi d'alto fusto necessita della preventiva autorizzazione del Sindaco, su parere (obbligatorio e vincolante) del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Circa il taglio dei boschi cedui non sono previste autorizzazioni né prescrizioni tecniche, ma per effetto della L. 1497/39 e del D.P.R. 616/77 art. 82, e dell'entrata in vigore della L. 8/8/85 n. 431 che ha sottoposto a vincolo paesaggistico tutti i territori coperti da boschi e foreste, ed a seguito della D.G.R. n. 4-4139 del 20/3/86, anche nel taglio dei boschi cedui situati in terreni non soggetti a vincolo per scopi idrogeologici devono essere rispettate le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. Qualora il bosco ceduo abbia una superficie superiore a 10 ettari, è necessaria un'autorizzazione ai fini ambientali (Art. 12 comma 1 lett. b della L.R. 20/89) rilasciata dall'Assessorato Beni Ambientali della Regione Piemonte.

#### **Art. 63**

##### **Periodi di taglio**

Il taglio dei boschi cedui è possibile dal 16 Ottobre al 31 Marzo dell'anno successivo. Relativamente ai boschi di alto fusto, le operazioni di taglio ed esbosco sono possibili in qualsiasi periodo dell'anno. In qualunque periodo dell'anno sono sempre possibili, senza alcuna autorizzazione, il taglio dei pioppeti e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianto artificiale, i tagli necessari ad evitare il deterioramento delle piante, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalatura, di potatura ed il taglio di singoli alberi non costituenti bosco.

#### **Art. 64**

##### **Alberi di valore ambientale**

E' vietato, salva motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore Generale.

### **CAPO XIV** **SANZIONI**

#### **Art. 65**

##### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria.

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento, spettano al Comune.

#### **Art. 66**

##### **Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'organismo comunale competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 Giugno 1990, n. 142. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.



## **Art. 67**

### **Omessa ottemperanza di provvedimento**

Le violazioni a quanto disposto col presente Regolamento sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge e salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale, ai sensi dell'art. 1 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2000 n. 267 e vista la legge 16 gennaio 2003 n. 3, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, con facoltà di pagamento in misura ridotta più favorevole di euro 50, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla contestazione e dalla notificazione del verbale come previsto dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'applicazione della sanzione amministrativa non esclude il risarcimento del danno, ove ne sussistano i presupposti, né il conformarsi al presente Regolamento.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi :

a - per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario,

b - per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto infrazionale,

c - per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non avrà provveduto agli obblighi per la cui inosservanza la concessione stessa fu inflitta.

## **Articolo 68**

### **Rifiuti**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché i rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. È vietato conferire rifiuti nel ciclo di raccolta per i non aventi titolo.

8. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

9. È vietato abbandonare, disperdere e sotterrare rifiuti in qualunque luogo sia pubblico che privato.

10. È vietata la combustione di rifiuti in qualunque luogo sia pubblico che privato.

11. Qualora riscontrata violazione di cui ai commi precedenti sarà fatto obbligo, al trasgressore od al responsabile solidale, il ripristino dello stato dei luoghi in un periodo di tempo stabilito dall'agente

accertatore. L'inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'interessato nel periodo stabilito comporta l'ulteriore sanzione amministrativa del presente comma.

**CAPO XV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 69**

**Abrogazione norme precedenti**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà ritenersi abrogata qualsiasi contraria disposizione precedente.

**Art. 70**

**Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento avrà vigore 15 giorni dopo la sua regolare pubblicazione.

Deliberato dal Consiglio comunale con atto n. ....  
in data .....

IL SEGRETARIO

Publicato all'Albo Pretorio dal ..... al .....  
senza opposizioni.

IL SEGRETARIO

Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato di Controllo e divenuto esecutivo il .....

IL SEGRETARIO

Publicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, e cioè dal .....  
al .....

senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addì .....

IL SEGRETARIO